



DPCM 13 OTTOBRE 2020: LE MISURE ANTI COVID IN VIGORE PER IL PROSSIMO MESE

Successivamente alla proroga dello stato di emergenza sanitaria alla data del 31 gennaio 2021, il Governo, in considerazione dell'incremento dei contagi che si sta registrando nelle ultime settimane, ha emanato un nuovo Dpcm che reintroduce alcune limitazioni in relazione allo svolgimento di determinate attività, destinate ad applicarsi dalla data del **14 ottobre fino al prossimo 13 novembre**.

Soffermandoci unicamente sugli aspetti di maggiore impatto sulla vita associativa delle Acli, si segnalano, in particolar modo, le misure volte a limitare l'attività di ristorazione – attraverso l'individuazione di specifici orari oltre i quali tale attività non è consentita, ovvero oltre i quali non è consentita la consumazione sul posto nella ristorazione d'asporto - nonché quelle che introducono il divieto di svolgimento di feste, in luoghi al chiuso o all'aperto, con l'unica eccezione per quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, che restano consentite con il limite massimo di 30 partecipanti.

Si pone, inoltre, in evidenza la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi, raccomandazione che si aggiunge all'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito il distanziamento da persone non conviventi.

Con riferimento al settore sportivo, si registrano alcune novità in relazione allo svolgimento degli sport di contatto. Il Dpcm, infatti, rimette ad un successivo decreto del Ministro dello Sport l'individuazione degli sport di contatto consentiti e, al contempo, in relazione ai medesimi e a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto, introduce un divieto di svolgimento di gare e competizioni a carattere amatoriale.

Per quanto, infine, attiene alle ulteriori misure individuate nel nuovo Dpcm (relative, tra le altre, allo svolgimento delle attività di centri culturali e sociali, delle attività produttive, delle attività professionali e delle manifestazioni pubbliche) non si segnalano variazioni rispetto a quelle già analizzate nelle precedenti note e alle quali, pertanto, si rinvia, limitandoci unicamente a precisare che, con riferimento a fiere e congressi, il Dpcm ne conferma la possibilità di svolgimento, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Si propongono, di seguito, la tabella di sintesi delle novità contenute nel Dpcm del 13 ottobre

MISURE	TIPOLOGIA	NOTE	TERMINI DI EFFICACIA
Attività di centri culturali e di centri sociali	Consentite nel rispetto dei protocolli di regolamentazione e a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori		Fino al 13 novembre 2020
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche	Obbligo di rispettare la distanza di 1 metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.	Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni citate. Le Regioni e le province autonome, in base all'andamento dei contagi sui propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori. Per gli spettacoli non all'aperto, sono fatte salve le ordinanze già adottate che possono essere prorogate.	Fino al 14 novembre 2020
Attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati	Obbligo di sospensione di tali attività		Fino al 13 novembre 2020
Feste	Divieto di svolgere feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Raccomandazione di evitare feste in abitazioni private e di ricevere	Le feste relative a cerimonie civili possono svolgersi con massimo 30 persone.	Fino al 13 novembre 2020

	più di 6 persone non conviventi	
Palestre, piscine, circoli e centri sportivi	Obbligo di rispettare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, in conformità delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).	Fino al 13 novembre 2020
Sport di contatto	<p>Possibilità di svolgere gli sport di contatto da parte delle società professionistiche, a livello sia agonistico che di base, delle asd e delle ssd riconosciute da Coni, dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dai competenti organi.</p> <p>Divieto di svolgere gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come individuati in un successivo provvedimento del Ministero dello sport, aventi carattere amatoriale.</p>	<p><u>Gli sport di contatto saranno individuati in un successivo provvedimento del Ministro dello Sport.</u></p> <p>Il divieto decorre dal giorno della pubblicazione del decreto del Ministro della salute</p>
Eventi e competizioni sportive	Con riferimento agli eventi e alle competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali che prevedano la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, è previsto che questi ultimi, prima	Fino al 13 novembre 2020

		dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico antecedente a 72 ore dall'ingresso in Italia.	
Attività di ristorazione	Obbligo di svolgere tali attività fino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di servizio al tavolo.	<p>Le attività di ristorazione restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p> <p>Alle medesime condizioni restano consentite le <u>attività delle mense e del catering</u> continuativo su base contrattuale.</p> <p>Resta consentita anche la <u>ristorazione con consegna a domicilio</u> nel rispetto delle norme igienico-sanitari e la ristorazione con asporto, con <u>divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00</u> e fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.</p>	Fino al 13 novembre 2020
Fiere e congressi	Possibilità di svolgere manifestazioni fieristiche e congressi previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire il rispetto della distanza di 1 metro.	Disposizione confermata	Fino al 13 novembre 2020
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie	Obbligo di averli con sé e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito il distanziamento da	L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico ed igiene costante e accurata delle mani) e vige in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.	Fino al 13 novembre 2020

persone non conviventi.

Non sono soggetti all'obbligo:

- i bambini al di sotto dei 6 anni;
- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Raccomandazione di utilizzare i DPI delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi